



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

IMU/TASI ANNO 2019

Si comunica che:

- la scadenza della 1° rata IMU è il 17 giugno 2019 (entro tale data è possibile anche versare in unica soluzione l'importo complessivo dovuto per l'anno 2019);
- sono state confermate anche per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI già previste per l'anno 2018 con l'introduzione dell'aliquota agevolata (riduzione del 25% dell'aliquota altri fabbricati) per gli immobili concessi in locazione a canone concordato

Aliquote IMU :		
Altri fabbricati	10,60/1000	codice 3918
Aree edificabili	10,60/1000	codice 3916
Fabbricati gruppo "D"	10,60/1000	(7,60/1000 codice 3925 - 3,00/1000 cod. 3930)
Abitazione principale	4,00/1000	codice 3912 - solo per i fabbricati di cat. A1- A8-A9 con detrazione di €. 200,00
Immobili locati a canone concordato	7,95/1000	codice 3918
Aliquote TASI : Abitazione principale		
	2,00/1000	codice 3958 – solo per i fabbricati di cat. A1- A8-A9
CODICE CATASTALE DEL COMUNE :		
	H414	

- Per usufruire della riduzione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, occorre che tale concessione sia ben evidenziata nel contratto di locazione, attestata da almeno uno delle categorie firmatarie degli accordi territoriali e presentata al Comune.

- Sono esenti dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- La TASI per gli altri fabbricati non è applicata nel nostro Comune

- Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli e incolti (escluse le aree fabbricabili) esistenti sul territorio comunale in virtù di quanto disposto al comma 13, art. 1, L. 208/2015 ("l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993")

- Relativamente all'applicazione dell'IMU in caso di comodato a parenti di primo grado (genitori/figli), si segnala che:

1) sono applicabili le aliquote previste, per IMU, annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, in caso di "Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7";

2) la Legge di Stabilità 2016 consente la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU in caso di comodato alle seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere accatastato nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e non deve essere accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'alloggio deve essere dato in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi stabiliscano la residenza anagrafica e la dimora abituale;

- il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato

- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato può possederne solo un altro (non accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale;

La presenza di tutti i requisiti appena menzionati per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile deve essere attestata mediante la presentazione della dichiarazione IMU redatta su modello ministeriale e/o autocertificazione con allegato il contratto di comodato registrato.